

## TI\_GERICHTE TI-98781 vom 31. Juli 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-07-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-98781](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-98781)

FR: TI\_GERICHTE TI-98781 du 31 juillet 2008

IT: TI\_GERICHTE TI-98781 del 31 luglio 2008

### Volltext

Incarto n.

INC.2008.6903

Lugano

31 luglio 2008

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sull'istanza di proroga della carcerazione preventiva presentata il 17 luglio 2008 dal

Procuratore pubblico Rosa Item, Ministero pubblico di Lugano

nei confronti di

\_\_\_\_\_ visto l'ulteriore scritto del Procuratore pubblico (25 luglio 2008) e le osservazioni della difesa (22 luglio 2008 e 25 luglio 2008);

visto l'inc. MP \_\_\_\_\_;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

1.

\_\_\_\_\_ è stato arrestato il 2 febbraio 2008 con contestuale promozione dell'accusa per le ipotesi di reato di lesioni personali gravi, aggressione e rissa, per fatti avvenuti a \_\_\_\_\_ la notte tra l'1 ed il 2 febbraio 2008 e che hanno comportato il ricovero in ospedale di \_\_\_\_\_ (doc. 1 e 2, inc. GIAR 69.2008.1).

Lo stesso giorno e con le stesse imputazioni sono stati arrestati anche \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (doc. 2, inc. GIAR 69.2008.1).

L'arresto di \_\_\_\_\_ è stato confermato da questo giudice il 3 febbraio 2008, ritenuta la presenza di gravi indizi di reato, pericolo di fuga, pericolo di collusione con i coaccusati ed i testi, nonché pericolo di recidiva (doc. 5, inc. GIAR 69.2008.1).

Il 4 febbraio 2008, a seguito della conferma del decesso di \_\_\_\_\_, l'accusa è stata estesa all'ipotesi di omicidio intenzionale nei confronti di tutti e tre gli accusati (AI 14, 15, 16).

Per completezza, va aggiunto che in relazione agli stessi fatti, il 13 febbraio 2008, è stata arrestata una quarta persona (minorenne) con promozione dell'accusa, al momento dell'arresto, per aggressione e rissa (inc. GIAR 85.2008.1).

2.

Oggetto dell'inchiesta è l'accertamento dei motivi (eventuali), della dinamica e delle (sempre eventuali) responsabilità oggettive e soggettive di tutti gli indagati, quindi anche di \_\_\_\_\_, in relazione ai fatti svoltisi a \_\_\_\_\_ la notte tra l'1 ed il 2 febbraio 2008, al termine (se si preferisce, a seguito) dei quali \_\_\_\_\_ finiva a terra in posizione supina (pag. 2 del Rapporto d'arresto 2 febbraio 2008, doc. 2, inc. GIAR 69.2008.3), veniva ricoverato all'\_\_\_\_\_ dove il 2 febbraio 2008, è stata dichiarata la sua morte cerebrale (AI 5) e attestato il decesso (AI 17). Per una sintesi dei fatti in questione, si può far riferimento (prescindendo dall'attribuire carattere di qualifica giuridica alle espressioni utilizzate) a quanto esposto nel rapporto d'arresto:

\_\_\_\_\_ si trovavano in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ per prendere parte alla festa annuale carnevalesca denominata \_\_\_\_\_ . Passando da un capannone all'altro, incontravano alcuni loro amici, tra i quali il teste \_\_\_\_\_. Quest'ultimo faceva parte di un gruppo di ragazzi che stava avendo un'animata discussione con un altro gruppo di giovani, tra i quali la vittima \_\_\_\_\_ si facevano coinvolgere nell'alterco che poco dopo sfociava in vie di fatto e successiva rissa. Durante la lite, ad avere la peggio era \_\_\_\_\_, il quale veniva duramente percosso \_\_\_\_\_

(Rapporto d'arresto 2 febbraio 2008, doc. 2, pag. 2, inc. GIAR 69.2008.3)

Come detto al considerando 1 della presente, successivamente è stato ipotizzato il coinvolgimento di una quarta persona, la cui posizione è al vaglio del Magistrato dei minorenni (come da procedura applicabile).

3.

L'inchiesta si è svolta e sviluppata mediante ripetuti interrogatori, di polizia e di PP, degli accusati, anche a confronto (Classificatore A, inc. MP \_\_\_\_\_), e di numerosi testi (Classificatori B, C, D, E, inc. MP \_\_\_\_\_), nonché mediante l'acquisizione di documentazione varia (relativa agli accusati, ma anche alla persona deceduta: cfr. ad esempio AI 26 ss., 59, 61 ss.), certificati d'analisi (cfr. ad esempio AI 24, 115, 141, 199), documentazione di polizia o specialistica (Classificatore F), nonché tabulati telefonici.

Del dettaglio degli atti d'inchiesta si dirà, se necessario, nei considerandi seguenti.

4.

Con l'istanza menzionata in entrata della presente (doc. 1, inc. GIAR 69.2008.3), il magistrato inquirente chiede che il carcere preventivo cui è astretto l'accusato (e che, per legge, verrebbe a scadenza il 2 agosto 2008; art. 102 cpv. 2 CPP) sia prorogato (art. 103 CPP) di quattro (4) mesi al fine di completare l'istruttoria (delucidazione orale del referto autoptico -prevista per il 24 luglio 2008-, verbalizzazione conclusiva di tutti gli accusati, deposito atti ed evasione delle eventuali richieste di complemento).

Il magistrato inquirente, dopo aver indicato (cfr. Istanza, pag. da2 a6) tutta una serie di risultanze dell'istruttoria, quali l'esito del referto autoptico, le dichiarazioni di testi, quelle dei correi e quelle dell'accusato \_\_\_\_\_ (evidenziando anche le eventuali divergenze e/o cambiamenti di versione) afferma che nei confronti di quest'ultimo sussistono gravi

indizi di colpevolezza, desumibili dall'inchiesta sin qui esperita e dalle sue stesse dichiarazioni senza, tuttavia, indicarne la relazione (e la valenza) con le singole ipotesi di reato per le quali è stata promossa l'accusa.

In aggiunta, ed a fondamento della richiesta, segnala la persistenza di un pericolo di collusione con i testi (al fine di far modificare a proprio vantaggio le versioni) e con i correi dai quali è chiamato in causa, in particolare con il correo \_\_\_\_\_, o con persone a lui vicine, che egli chiamerebbe pesantemente in causa e che ha (il \_\_\_\_\_) già posto in essere tentativi di collusione/pressione (gli atti relativi sono indicati a pag. 7 dell'Istanza), nonché di un pericolo di fuga (desumibile, sempre per l'inquirente, dalla doppia cittadinanza, la giovane età, la perdita dell'attività lavorativa, la conoscenza della lingua del luogo d'origine così come la presenza, sempre nel paese d'origine, di una non meglio precisata possibilità abitativa, in uno con la gravità dei reati ascritti ed il rischio di pena correlato). Secondo l'inquirente, l'attuale labilità dei legami con la \_\_\_\_\_ emergerebbe pure dalle preoccupazioni manifestate dai genitori in relazione al momento dell'uscita dal carcere (Istanza, pag. 8).

Da ultimo, il magistrato inquirente ritiene che la proroga richiesta sia rispettosa di proporzionalità (vista la gravità dei reati ipotizzati e le prospettive di un deferimento davanti ad una Corte criminale).

5.

Con osservazioni del 22 luglio 2008 (doc. 3, inc. GIAR ) la difesa di \_\_\_\_\_ si oppone alla proroga.

Dopo aver segnalato che l'istanza elenca quelli che ritiene essere indizi di colpevolezza ma non pone in relazione alle singole imputazioni, la difesa afferma incontestabilità dell'assenza di un accordo preventivo tra i tre accusati, assenza di un qualsiasi ruolo attivo di \_\_\_\_\_ dopo gli spintoni iniziali e imprevedibilità dell'intervento degli altri due coaccusati, per sostenere insufficienza degli indizi (oggettivi e soggettivi) i reati di cui agli artt. 111 e 122 CP, ma anche 134 CP. Sempre a dire della difesa, le testimonianze che indicherebbero una (per così dire) maggiore partecipazione di \_\_\_\_\_, pur ammettendo la buona fede, sono di scarsissima attendibilità per le condizioni particolari nelle quali i testi hanno assistito ai fatti (breve durata degli stessi, confusione, scarsa illuminazione, accertamento di almeno quattro indagati contro i tre generalmente indicati dai testi inizialmente, ecc.) e la presenza di deposizioni di segno opposto, comprese quelle dei correi (Osservazioni, pag. 3 e 4). Inoltre ancora, anche il comportamento di \_\_\_\_\_ dopo i fatti si scosterebbe da quello degli altri accusati, per il turbamento manifestato.

In conclusione, e rinviando comunque al merito il compito per la precisa qualifica giuridica dei fatti ammessi/commessi da \_\_\_\_\_, la difesa ritiene che l'esclusione dell'ipotesi di omicidio si imponga già per l'accusa e a questo stadio, sia per quanto appena riportato, sia per le risultanze peritali (Osservazioni, pag. 5), con riflesso sulla valutazione di proporzionalità della proroga richiesta.

Contestata, inoltre, la presenza di concreto pericolo di fuga (l'accusato è \_\_\_\_\_, ventenne, senza risorse finanziarie e con tutta la famiglia in \_\_\_\_\_) o di collusione (riconoscimento fin dall'inizio delle sue responsabilità con versioni costantemente mantenute, nessuna iniziativa collusiva messa in atto).

Quanto alla proporzionalità, la difesa ritiene che una eventuale proroga non la rispetti (in ragione appunto dell'assenza di indizi per le ipotesi di reato più gravi) e precisa che l'assenza di istanze di scarcerazione precedenti è dovuta alla volontà di permettere la completazione dell'istruttoria al riparo di ogni possibile dubbio d'inquinamento, nell'interesse dello stesso accusato (Osservazioni, pag. 7).

6.

In data 23 luglio 2008 (doc. 5, inc. GIAR 69.2008.3), il magistrato inquirente è stato invitato a completare/precisare (se lo riteneva) l'istanza in relazione agli specifici reati prospettati a tutti e tre gli accusati. Con scritto del 25 luglio 2008 (doc. 7, inc. GIAR 69.2008.3) il Procuratore pubblico ha confermato che i gravi indizi di colpevolezza cui fa riferimento sono tali per tutte le ipotesi di reato per le quali è stata promossa l'accusa ed ha meglio precisato quali specifici elementi (già indicati nell'istanza) indiziano l'uno o l'altro reato (o più di uno), compresi quelli di cui agli artt. 111 e 122 CP.

La difesa (doc. 7, GIAR 69.2008.3) ha potuto osservare anche in merito alle precisazioni e, in tale ambito, afferma che gli indizi menzionati in relazione alle varie ipotesi di reato (a suo dire ora senza accenno agli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi) potevano forse essere sufficienti per giustificare una promozione dell'accusa, ma non lo sono per il mantenimento della misura restrittiva oltre i sei mesi.

Aggiunge che il perito (medico legale) avrebbe individuato le (due) lesioni all'origine dell'emorragia e che queste sono imputabili a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e ribadisce i dubbi sull'imputabilità del reato di aggressione essendo egli intervenuto senza contare sull'intervento di altri e cessando il suo dopo quello dei coaccusati.

Da ultimo ribadisce la scarsa attendibilità delle deposizioni e il fatto che gli accertamenti non possono avvenire utilizzando solo le deposizioni (o parte di queste) che paiono utili, senza tener conto delle eventuali contraddizioni o rettifiche.

Delle altre osservazioni, indicazioni e argomentazioni contenute nei vari allegati si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

7.

L'istanza di proroga (art. 103 CPP), presentata dal Procuratore pubblico entro il termine di scadenza della legittimità della carcerazione preventiva (art. 102 cpv. 2 CPP), e con anticipo sufficiente a permettere osservazioni della difesa, è ricevibile in ordine.

8.

In diritto, sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per evitare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la

presenza dell'■accusato al processo e a garantire l'■eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ■ ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

9.

a)

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l'■esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l'■esistenza di un reato -, e dall'■altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto - dall'■inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357). Ciò vale anche quando l'■esistenza di gravi indizi di reato non è formalmente contestata.

b)

Nel caso in esame, l'■accusa è stata promossa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 122, 133, 134 e 111 CP; trattandosi di accuse relative allo stesso complesso di fatti ed i cui elementi indizianti sono stati indicati, inizialmente, in modo indistinto, è opportuno richiamare brevemente sia gli elementi di tipicità che distinguono una ipotesi dall'■altra, sia gli eventuali concorsi tra l'■una e l'■altra rispettivamente gli assorbimenti.

I reati di cui agli artt. 111 e 122 CP sono infrazioni di risultato, la seconda qualificata dal concetto di gravità della lesione. Entrambi reati intenzionali, non concorrono tra loro; tuttavia, in caso di decesso della vittima e dolo (anche eventuale) accertato per le ■sole■ lesioni, quest'■ultimo reato può concorrere con quello di cui all'■art. 117 CP.

Gli elementi di tipicità che distinguono, tra loro, i reati di cui agli artt. 133 e 134 CP, sono l'■alterco fisico reciproco tra almeno tre persone per la prima ipotesi (DTF 106 IV 250) e l'■attacco fisico unilaterale di più persone contro una o più altre, per la seconda. La lesione corporale (quindi non le semplici vie di fatto) o la morte subite da una delle persone coinvolte nella rissa o di una delle vittime dell'■aggressione (e in rapporto di causalità con queste), sono condizioni oggettive di punibilità per entrambi i reati e, quindi, il reato è imputabile a tutti i partecipanti, indipendentemente dal dolo specifico sulla lesione (DTF 106 IV 250; DTF 118 IV 229). Tra queste due ipotesi di reato il concorso non sembra

proponibile (anche se la dottrina non sembra essere unanime: B. Corboz, *Les infractions en droit suisse*, 2002, Vol. I, n. 15 ad art. 134 e riferimenti), nel contempo, e nei confronti di colui che è all'origine diretta della lesione (se si preferisce del risultato lesivo dell'integrità corporale e, ovviamente, riservati i casi in cui l'aggressione dovesse risultare preparata, pianificata, concordata e condivisa da tutti i partecipanti), sia essa intenzionale o per negligenza, è possibile il concorso tra la rissa o l'aggressione e l'infrazione contro l'integrità corporale corrispondente, con riserva di assorbimento (al reato più grave) nel caso di aggressione contro una sola persona (DTF 118 IV 229; Stratenwerth, 1993, BT I, p. 85).

Da queste brevi considerazioni, ben si può intuire come nei casi in cui, per un qualsiasi motivo, la ricostruzione dei fatti e della loro dinamica non risulti completa, coerente e indiscutibile già nella fase predibattimentale, i vari elementi raccolti (singolarmente, ma anche in una valutazione globale degli stessi) possono indiziare contemporaneamente più ipotesi di reato (anche tra quelle che non concorrono) ed essere riconducibili anche a più partecipanti (senza contare l'ulteriore problematica relativa all'aspetto soggettivo) fino all'accertamento definitivo di competenza del merito.

c)

Trattasi di ipotesi di reati di sicura gravità, sia per le comminatorie di pena (cfr., in particolare quelle degli artt. 134, 122, 111 CP, ma senza trascurare quella dell'art. 133) che per i beni giuridici protetti (l'integrità corporale e la vita); per cui l'accertamento di gravi indizi in merito anche solo ad una o alcune di queste potrebbe essere sufficiente (ovviamente in presenza di almeno una delle condizioni alternative) a giustificare la detenzione preventiva.

d)

Per quanto concerne il caso qui in esame e, in particolare gli indizi di reato a carico di \_\_\_\_\_, si constata preliminarmente quanto segue.

Accertato (purtroppo) il decesso di \_\_\_\_\_ (AI 5) e preso atto del fatto che, secondo il medico legale incaricato, il decesso è intervenuto a seguito di emorragia cerebrale con successiva sofferenza ipossico ischemica del tessuto cerebrale comportante un danno irreversibile (Referto 22.4.2008, pag. 17) originata da una lacerazione del tratto intracranico dell'arteria vertebrale sinistra, in assenza di lesioni dirette alle strutture circostanti (idem, pag. 18), che, sempre secondo il medico legale, la lacerazione sarebbe di origine traumatica e non dovuta a preesistente patologia dell'arteria (Risposta ai quesiti posti, del 18 giugno 2008, pag. 4) e, ancora, che l'evento traumatico è costituito da un movimento di estrema estensione e rotazione del rachide cervicale la cui causa non ha potuto essere individuata con certezza ma può comunque essere imputabile ad un mezzo dotato di un'azione contusiva limitata, ma distorsiva di una certa entità, da eventi traumatici distinti, e che possono aver avuto un ruolo concausale (idem, pag. 4), dal concorso di più azioni, con la precisazione che in astratto, potrebbe essere stato sufficiente un calcio, un pugno e anche (molto meno probabilmente) uno spintonamento. È ovvio che nell'ipotesi che diverse tra queste azioni siano avvenute contemporaneamente agendo nella stessa direzione, è possibile affermare che diversi colpi abbiano concretamente contribuito a produrre la lesione vertebrale (recte: dell'arteria vertebrale?; idem, pag. 3 e 6).

e)

Considerato quanto sopra (in particolare quanto detto alla lettera a. del presente considerando), a giudizio di questo giudice, l'esistenza in capo a \_\_\_\_\_ di gravi indizi per le ipotesi di reato di cui agli artt. 133, rispettivamente 134 CP è data. Questi si desumono in parte dalle dichiarazioni dell'accusato stesso e dei correi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, nonché dalla quasi totalità delle testimonianze, laddove affermano (praticamente in modo concorde) che vi è stato un intervento, praticamente contemporaneo, dei tre accusati (che passavano di lì per caso) in una discussione tra due gruppi di giovani e che l'intervento ha quasi immediatamente assunto le caratteristiche dello scontro fisico al quale tutti e tre hanno contribuito con (almeno) spintoni, rispettivamente calci e pugni nei confronti del giovane poi deceduto (verbale \_\_\_\_\_ 8 febbraio 2008; verbale \_\_\_\_\_, 11 febbraio 2008; verbale \_\_\_\_\_ 12 febbraio 2008). Nello stesso senso vanno le deposizioni di numerosi testi (per tutti: verbale \_\_\_\_\_ 28 febbraio 2008, verbale \_\_\_\_\_ 13 marzo 2008, verbale \_\_\_\_\_ 13 marzo 2008; verbale \_\_\_\_\_ 6 marzo 2008). Nonostante la presenza di due gruppi in discussione al momento dell'intervento, il resoconto dei fatti che emerge dai verbali indicati (ma anche dagli altri citati dal Procuratore pubblico nell'istanza e nel complemento), pur non essendo univoci nell'indicazione del numero e della sequenza dei colpi inferti dall'uno o dall'altro degli accusati, indiziano maggiormente l'aggressione fisica unilaterale nei confronti di \_\_\_\_\_, quindi l'ipotesi di reato di cui all'art. 134 CP, che non l'alterco reciproco (la bagarre) prevista dall'art. 133.

Si può prescindere, in questa sede, dal determinare se la circostanza di essere stato il primo ad agire, di esser stato sorpreso dall'intervento degli altri e di eventualmente aver cessato il proprio personale attacco a quel momento, permettano esclusione dell'imputabilità dell'aggressione (che ciò sia automatico, e fondato solo sulle circostanze oggettive, è dubbio cfr. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n. 6 e 7 ad art. 134 e n. 5 ad art. 133 sulla nozione, larga, di partecipazione), dato che vi sono agli atti elementi che non permettono di ritenere come già accertata tale versione. Da un lato, sebbene \_\_\_\_\_ affermi di non aver sentito, risulta che prima di andare al carnevale, i tre accusati (foss'anche superficialmente) hanno ipotizzato di poter venire alle mani con qualcuno (verbale \_\_\_\_\_ 21 febbraio 2008, pag. 2; verbale \_\_\_\_\_ 12 febbraio 2008, pag. 9) e al momento in cui percorrevano \_\_\_\_\_ ed hanno visto due gruppi che discutevano sarebbe stato \_\_\_\_\_ a far notare a \_\_\_\_\_ la presenza (elemento che sarebbe all'origine dell'intervento) di \_\_\_\_\_ (verbale \_\_\_\_\_ 6 febbraio 2008, pag. 3). Inoltre, non può dirsi neppure definitivamente accertato che \_\_\_\_\_ si sia limitato a due spintoni per allontanare \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ parla di una vera presa per il collo - verbale a confronto del 17 aprile 2008, pag. 6 -; \_\_\_\_\_ conferma anche a confronto di aver visto \_\_\_\_\_ sferrare un pugno - verbale 3 aprile 2008 -, così come numerosi testi parlano di colpi ripetuti da parte sì dei ■tre■ ma a volte anche dei quattro ■ cfr. testi citati dal Procuratore pubblico a pag. 3 dello scritto 25 luglio 2008). Inoltre ancora, non è neppure accertato in modo definitivo che i due spintoni ammessi da \_\_\_\_\_ siano entrambi precedenti l'intervento dei correi (verbale \_\_\_\_\_ 6 febbraio 2008, pag. 3 e 4); tantomeno che questi si sia disinteressato di tutto quanto accadesse dopo il suo intervento, come inizialmente preteso (verbali \_\_\_\_\_ 2 febbraio 2008, pag. 2 e 5 maggio 2008, pag. 3).

f)

Quanto alle altre due ipotesi di reato (artt. 122 e 111 CP), questo giudice ritiene che gli elementi indizianti indicati e richiamati al punto precedente di questo considerando costituiscono gravi indizi anche per queste ipotesi di reato essendo, fosse anche per esclusione (sufficiente in questa sede), se non accertato, quantomeno molto verosimile che la lesione che ha condotto al decesso di \_\_\_\_\_ sia conseguenza dei (per così dire) colpi ricevuti (e non necessariamente di uno solo di questi) e/o di movimenti repentini indotti dagli ■attacchi■ o conseguenti agli stessi. Ora, secondo alcuni testi e le dichiarazioni del correo minorene \_\_\_\_\_ avrebbe inferto anch■egli dei pugni, quando non anche calci (cfr. in particolare verbale \_\_\_\_\_ 3 aprile 2008; verbale \_\_\_\_\_ 6 marzo 2008, pag. 2 e 3 tenuto conto del fatto che la descrizione sembra escludere \_\_\_\_\_ che portava una maglia a scacchi bianco/rossa; verbale \_\_\_\_\_ 17 aprile 2008, pag. 2; verbale \_\_\_\_\_ 11 marzo 2008, pag. 4), e questi, così come gli spintoni (di cui almeno uno forte - verbale \_\_\_\_\_ 21 febbraio 2008, pag. 6), non è escluso (sempre allo stadio attuale) che possano essersi aggiunti a quelli inferti da altri e che lui ha comunque visto (verbale \_\_\_\_\_ 11 febbraio 2008). Gravi indizi quo agli elementi oggettivi dei reati appena indicati sono dunque presenti e non eliminabili dalla pretesa poca affidabilità delle testimonianze (che comunque sono più di una e si aggiungono alla deposizione di un correo), la cui determinazione definitiva è compito del merito.

Certo, non sfugge che nel caso in esame il problema si pone, oltre che a livello di accertamento definitivo dei fatti, anche e soprattutto a livello degli elementi soggettivi (intenzione); tuttavia, posto che la determinazione dell■elemento intenzionale è precipua competenza del merito, va ricordato che per entrambi i reati menzionati è ammesso il dolo eventuale e dagli atti non emergono in modo evidente elementi che impongano (o permettano) di ritenerlo manifestamente assente, in particolare (ma non esclusivamente) per l■ipotesi di cui all■art. 122 CP.

Non basta, infatti, ad escludere l■ipotesi di dolo la repentinità degli eventi, il fatto che \_\_\_\_\_ non presentasse (al momento della visita medico legale) segni esterni particolari. Basta, invece, per non poterlo escludere in questa sede, la violenza dei colpi e l■accanimento registrati (foss■anche soggettivamente) da alcuni testi (per tutti: verbale \_\_\_\_\_ 6 marzo 2008) dato che il normale andamento delle cose e la normale esperienza della vita non permettono di escludere che pugni e calci inferti alla testa di una persona, sia quando è eretta sia quando è a terra, possano avere quali conseguenza delle lesioni gravi con conseguenze anche letali (la cronaca, anche recente e non limitata al \_\_\_\_\_, purtroppo non è avara di esempi) e neppure che uno scuotimento o uno spintonamento sufficientemente forte da provocare una sorta di ■colpo di frusta■ o l■impatto con corpi solidi che si trovano in prossimità; il dolo non presuppone la coscienza della specifica lesione, in casulacerazione del tratto intracranico dell■arteria vertebrale sinistra.

Ulteriori disquisizioni su questo punto sono inopportune: occorre evitarle al fine di non creare pregiudizi per il merito (cfr. ad esempio, per l■art. 191 DTF 119 IV 232 e 120 IV 198, per l■art. 188 125 IV 131).

g)

In conclusione, é confermata l■esistenza, in capo a \_\_\_\_\_, di sufficienti indizi di reato (come meglio descritto nei punti precedenti del considerando) a possibile

giustificazione della detenzione preventiva.

10.

a)

In merito al rischio di collusione, contestato dalla difesa, il magistrato inquirente segnala che l'inchiesta non è ancora conclusa, che numerose deposizioni chiamano in causa l'accusato \_\_\_\_\_ oltre le sue ammissioni, così che non può escludersi che egli se posto in libertà, possa contattare i testi, rispettivamente accordarsi con i correi (se anch'essi liberati), per migliorare (o non peggiorare) la propria situazione. L'inquirente segnala, inoltre, che in relazione alla specifica inchiesta sono già emersi tentativi di pressione/collusione (Istanza, pag. 7).

Per la difesa, invece, il pericolo di collusione è per nulla concreto (né sono stati indicati elementi concreti da parte dell'inquirente) ed è escluso che atti imputabili ad altri accusati possano essere ritenuti nei confronti di \_\_\_\_\_ (Osservazioni, pag. 6).

b)

Prima di determinarsi, è importante ricordare alcuni elementi che caratterizzano l'inchiesta e la relativa raccolta di elementi probatori, ancorché in parte già evidenziati nei considerandi che precedono.

È quasi un'ovvietà dire che la definizione dell'ipotesi (o più di una) di reato dipende dall'accertamento dei fatti, della loro dinamica e intensità (così come dagli elementi atti a determinare il foro interiore). Nel caso in esame, tale accertamento dipende in modo importante (per non dire determinante) da deposizioni di testi e dichiarazioni degli accusati (tutti) che concernono fatti avvenuti repentinamente, ad opera di persone entrate in scena all'improvviso (e senza motivi apparenti), svoltisi in un breve lasso di tempo. Inoltre, le numerose persone presenti, che hanno reso testimonianza, sono state anch'esse colte (per così dire) di sorpresa dal rapido susseguirsi di eventi e, singolarmente, ulteriormente limitati nella visione dalle reciproche posizioni e spostamenti, quando non anche dalla poca luce (cfr. fotografie da 24 a 30, inseparazione n. 1 Classificatore F) e, da ultimo, forse anche dall'appartenenza all'uno o all'altro dei due gruppi che stavano discutendo e dal successivo parlarne tra loro.

Queste circostanze, non da ultimo in ragione della gravità dei fatti oggetto d'inchiesta, devono essere considerate nell'ottica della conservazione/fissazione definitiva degli elementi raccolti (ai fini del giudizio di merito).

c)

Dagli atti (testimonianze e dichiarazioni degli accusati) non emerge una versione univoca ed indiscutibile di quanto accaduto in \_\_\_\_\_, rispettivamente prima e dopo i tragici fatti oggetto d'inchiesta (cfr. i verbali a confronto tra i vari accusati del 3 aprile 2008, 15 aprile 2008, 17 aprile 2008, 23 aprile 2008 ■ Classificatore 4 ■ e le prospettazioni delle risultanze di alcune deposizioni testimoniali fatte ai vari accusati, per esempio in verbale \_\_\_\_\_ 29 aprile 2008, verbale \_\_\_\_\_ 30 aprile 2008, verbale \_\_\_\_\_ 5 maggio 2008).

Emerge, invece, che dopo i fatti, i tre accusati (quindi anche \_\_\_\_\_) non hanno ritenuto di assumersi immediatamente le proprie responsabilità, rispettivamente di verificare se il risultato dei loro atti non abbia superato le loro intenzioni e, magari, di

collaborare nel cercare di porvi rimedio e/o limitarne le conseguenze, bensì si sono allontanati cercando anche di limitare le possibilità di una loro identificazione immediata (verbale \_\_\_\_\_ 8 febbraio 2008, pag. 3; verbale \_\_\_\_\_ 21 febbraio 2008, pag. 5 e 3 marzo 2008, nonché verbale \_\_\_\_\_ 7.3.2008, in relazione agli abiti indossati; verbale \_\_\_\_\_ 25 febbraio 2008, pag. 6; verbale \_\_\_\_\_ 11 febbraio 2008, pag. 8 e 27 febbraio 2008, pag. 3). Risulta inoltre che dopo essersi allontanati dal luogo dei fatti, i tre accusati maggiorenni, abbiano discusso anche per ■concordare una versione dei fatti comune■ (verbale \_\_\_\_\_ 8 febbraio 2008, pag. 5). Che poi non siano pienamente riusciti a ben concordarla e, soprattutto, completamente mantenerla, è altra questione.

Le loro dichiarazioni in sede d'■inchiesta, e a volte con l'■avanzare della stessa (prospettazioni e confronti), contengono numerosi ■non ricordo■ e rettifiche oltre che affermazioni tra loro contrastanti (cfr. verbale \_\_\_\_\_ 21 febbraio 2008, pag. 8; verbale \_\_\_\_\_ 3 aprile 2008, pag. 2; verbale \_\_\_\_\_ 17 aprile 2008, pag. 4). Inoltre, nel corso dell'■inchiesta non sono mancati tentativi di contatto tra accusati (AI 152; verbale \_\_\_\_\_ 27 febbraio 2008, pag. 8/9; verbale \_\_\_\_\_ 17 aprile 2008, pag. 9 in cui parla di un contatto con \_\_\_\_\_), così come tentativi di intervento di persone esterne alla inchiesta (AI 222). Palese e ammesso il contatto, tramite terzi, del coaccusato minorenni messo in opera da \_\_\_\_\_ dall'■interno del carcere (Verbale \_\_\_\_\_ 15 aprile 2008), così come le iniziali invenzioni ammesse dello stesso \_\_\_\_\_ (verbale 2 febbraio 2008, pag. 6).

Le circostanze appena descritte, in uno con il fatto che i testi sono in gran parte coetanei e residenti nella stessa regione degli accusati (in parte anche conoscenti e/o amici) e gli accusati maggiorenni legati da amicizia (cfr. verbale \_\_\_\_\_ 17 aprile 2008, pag. 9 in cui il primo parla del rapporto con \_\_\_\_\_), indipendentemente da chi ne sia direttamente coinvolto o sia stato parte attiva, dalle relative motivazioni o dalle possibili spiegazioni delle stesse, sono elementi oggettivi e concreti che evidenziano ulteriormente come gli elementi sin qui raccolti non siano definitivamente acquisiti e ancora soggetti a rischio di modifica/ripensamento.

d)

I bisogni istruttori (o necessità istruttorie che dir si voglia) che giustificano adozione o mantenimento della carcerazione preventiva, non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori, o gli accertamenti, ancora da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o di inquinamento delle prove che (eventualmente) ne espone a rischio la corretta raccolta, ma anche la conservazione (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24) e che, in quest'ottica il fatto che l'istruttoria predibattimentale sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, come può non esserlo il fatto che la stessa sia praticamente o formalmente conclusa. In buona sostanza, quo ai bisogni istruttori, occorre verificare se esista in capo all'accusato (ma in situazione di correatà anche in capo a l'■uno o a l'■altro di questi, considerando i rapporti personali; verbale \_\_\_\_\_ 17 aprile 2008, pag. 9) un concreto pericolo di collusione in relazione alle prove ancora da assumere, rispettivamente se tale pericolo sussista fino al dibattimento per rapporto all'esigenza di conservare delle prove (tutte) ai fini del dibattimento (DTF 95 I 242).

Quest'ultima necessità non è di poca rilevanza nel caso in esame. Infatti, per le ragioni segnalate sopra, elementi minimi (o anche solo circostanziali) riferiti dai testi (ma anche dai

coaccusati) possono avere grande importanza e debbono poter essere conservati (per le verifiche gli approfondimenti e la determinazione del merito) senza rischio di perturbamento (sentenze 19 dicembre 2002 in re C., GIAR 436.2002.4 e 28 febbraio 2002 in re P., GIAR 492.2001.3).

Nell'incanto (nel suo complesso e nel suo divenire) vi sono elementi che non permettono di ritenere come esclusivamente teorico il rischio che l'accusato, se posto in libertà, possa in qualche modo intervenire nei confronti dei testi, al fine di ottenere e rendere dichiarazioni a lui più favorevoli o, quantomeno, meno sfavorevoli, rispettivamente accordarsi con i correi tenuto anche conto dei rapporti di amicizia e di convergenza d'interessi tra di loro, nonché di conoscenza dei testi o di alcuni di questi (DTF 117 Ia 257; SJ 1990 p. 438; SJ 1981 p. 378, 380; SJ 1979 pag. 374; ZR 72 no. 77 p. 19; GIAR 23 settembre 2005, 476.2005.3, cons. 6.c e 6.d; CRP 11 ottobre 2005, 60.2005.323, cons. 15 e 16). Non va dimenticato che i correi sono quattro (tre maggiorenni ed un minorenni), che qualche azione in tal senso, ancorché maldestramente, è stata intrapresa prima dell'arresto (RDAT 1988 n. 24), così come successivamente (cfr. lett. c. del presente considerando). In una sentenza recente, la CRP aveva ritenuto che il semplice timore di un teste (importante per il quadro accusatorio) di essere contattato, in uno con l'esistenza di una possibilità (ancorché definita poco probabile) di rivalsa nei confronti di questo poteva costituire pericolo di collusione, o di interferenza su di un teste importante per il quadro accusatorio (CRP 3 luglio 2007, 60.2007.241).

Nel contempo è indubbio che le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ paiono tese anche a limitare il suo ruolo nei fatti (cfr. verbale 5 aprile 2008), rispettivamente non sono propriamente trasparenti e lineari in relazione ai terzi (verbale \_\_\_\_\_ 23 aprile 2008, pag. 3); non è certo azzardato, ancora a questo stadio, dubitare sulla completa veridicità delle sue dichiarazioni, né ritenere concreto il pericolo di collusione con i correi ed i testi (GIAR 20 giugno 2003 in re E., 337.2003.2; GIAR 9 agosto 2001, 390.2001.2; Rep 1980 p. 45).

e)

La complessità dell'inchiesta e la necessità di chiarire nei dettagli (e definitivamente sulla base di quanto già acquisito agli atti ed eventualmente confermato al dibattimento) il comportamento di ogni singolo accusato (quindi anche di \_\_\_\_\_) e le precise responsabilità individuali sono circostanze che debbono essere salvaguardate al massimo, anche nell'interesse dell'accusato stesso (CRP 20 agosto 1999, 60.99.00211; GIAR 21 febbraio 2001, 516.2000.4). Tale esigenza (ritenuta anche dalla difesa, fino ad ora, nell'ottica di evitare ogni e qualsiasi possibile dubbio di inquinamento; cfr. Osservazioni, pag. 7), nel caso specifico e considerate le peculiarità degli elementi raccolti soggetti ad accertamento definitivo (in sede di merito), non può ritenersi esaurita con la conclusione della fase istruttoria predibattimentale.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto o richiamato, e tenuto conto della delicatezza e delle difficoltà insite in un'inchiesta come quella di cui è qui questione, nonché della gravità dei fatti che merita accertamenti il più possibile esenti da dubbi (che non siano quelli insiti nelle prove stesse), va riconosciuto che allo stadio attuale (e verosimilmente sino al dibattimento) sussiste un concreto pericolo di collusione in capo a \_\_\_\_\_).

Stabilita l'esistenza di una delle condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la misura cautelare, ci si può astenere dall'approfondire l'esistenza dell'altra condizione invocata dal magistrato inquirente, e cioè il pericolo di fuga.

Tuttavia, a titolo abbondanziale e a eventuale garanzia del doppio grado di giurisdizione, qualche breve considerazione appare opportuna.

Gli elementi indicati dal magistrato inquirente (cittadinanza anche straniera, giovane età, assenza attuale di un posto di lavoro, presenza di un'abitazione al paese d'origine) a fronte di quelli indicati dalla difesa (nazionalità anche \_\_\_\_\_, persona cresciuta in \_\_\_\_\_, dove vive anche il resto della famiglia, assenza di risorse finanziarie), non appaiono sufficienti a ritenere concreto (ai sensi della giurisprudenza) il pericolo di fuga che, conseguentemente, risulta di fatto invocato praticamente solo in relazione al rischio di pena. Ora, per costante e consolidata giurisprudenza, la gravità del reato e/o il rischio di pena da soli non bastano a fondare concreto pericolo di fuga (per tutte si veda CRP 3.7.2007, 60.2007.241, cons. 6, 7 e citazioni). Certamente, più il reato è grave e/o più il rischio di una pena importante è presente, maggiormente il rischio di fuga può essere presunto. Tuttavia, nel caso in esame, gli elementi relativi alla situazione personale dell'accusato indicati dalle parti non permettono, a giudizio di questo giudice, e in una valutazione ponderata, di considerare concreto il pericolo di fuga nonostante il rischio di pena (peraltro di difficile determinazione perlomeno verso l'alto): la nazionalità anche straniera conservata per nascita è insufficiente a rendere concreto il pericolo di fuga allorquando tutti gli altri elementi indicano il \_\_\_\_\_ come centro dei suoi interessi familiari/affettivi e anche economici (e considerata la giovane età).

Da ultimo, questo giudice non ha trovato agli atti (per esempio nel curriculum di cui al verbale 6 febbraio 2008 o nei verbali dei genitori del 7 marzo 2008, rispettivamente 29 aprile 2008) l'attestazione del possesso dell'abitazione (elemento menzionato dal Procuratore pubblico nell'istanza senza ulteriori specificazioni), non potendo quindi valutarne la reale pregnanza in relazione al rischio di fuga.

12.

Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di un concreto pericolo di collusione a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva, resta da determinare se quest'ultima, tenuto conto della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di proporzionalità (nella duplice prospettiva che vuole da un lato la messa in relazione della durata del carcere preventivo con la gravità e la complessità della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro la verifica del rispetto di celerità: DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi previste dagli artt. 134 e 122 CP), prevedono pene edittali importanti (fino a 5 anni l'art. 134, sino a dieci anni, ma con un minimo di 180 unità di pena, l'art. 122) e il rischio di pena effettivo, in caso di condanna, è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta (pur con tutte le riserve che comporta la comparazione, anche per la eventuale presenza di altri reati, cfr. Assise correzionali Locarno 24.1.2008, 72.2007.173). Anche i quattro mesi di proroga richiesta, in astratto, potrebbero essere considerati rispettosi di tale principio. Tuttavia, e in concreto, la richiesta

appare (al momento attuale) eccessiva, considerato che la delucidazione orale del rapporto autoptico, prevista per il 24 luglio 2008, è già avvenuta e l'ulteriore verbalizzazione degli accusati, in assenza di ulteriori prove da assumere (Istanza, pag. 7), può seguire senza indugi, così come il successivo deposito degli atti (cui le difese hanno già avuto accesso): una proroga di due mesi appare quindi ampiamente sufficiente per permettere l'espletamento di questi atti ed incombenze, ritenuto che se nuove problematiche dovessero emergere (a seguito del deposito degli atti) nulla impedisce all'inquirente di postulare ulteriore proroga con (a quel momento) precisa conoscenza di causa (e a scanso di equivoci sulle modalità d'utilizzo dei termini prorogati ed il loro rapporto con l'art. 102 CPP; GIAR 13.10.2006, 50.2006.7).

PQM

visti gli artt. 111, 122, 133,134 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF, decide

1.L'istanza di proroga è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto \_\_\_\_\_ è prorogata fino al 2 ottobre 2008(compreso).

2. Non si prelevano tasse e spese.

3. La presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.

4. Intimazione (considerato il prefestivo la presente viene anticipata via telefax, ritenuto che il termine per l'impugnazione decorre dall'intimazione per posta):

giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.